



Sent.n.54/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario **Presidente**

dr. Guido Petrigni **Consigliere**

dr. Andrea Liberati **Consigliere**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23505** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 9 novembre 2023, ritualmente notificato il 24 novembre 2023, nei confronti di:

Di Giacomo Amedeo (cod. fisc. DGCMDA72A15G141D), nato il 15/1/1972 ad Ortona (CH), residente a Macerata, in via Remo Pagnanelli, n. 14, non costituito;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 15 maggio 2024, con l'assistenza del segretario dott. Matteo Quattrini, il relatore dott. Andrea Liberati e il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara; non comparso alcuno per il convenuto.

FATTO

I. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 9/11/2023, ritualmente notificato il 24/11/2023, preceduto dall'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 67 del Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la Procura regionale ha convenuto in giudizio Di Giacomo Amedeo (collaboratore professionale sanitario- infermiere presso il Servizio Emergenza Territoriale 118 di Macerata), chiedendone la condanna al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) per le Marche - Area Vasta n. 3 (ora A.S.T. di Macerata) della complessiva somma di € **94.483,38**, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali (queste ultime da rifondersi allo Stato), a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs. n. 165/2001, avendo egli svolto attività imprenditoriali incompatibili con il suo "status" di dipendente pubblico nonché assunto altri incarichi extra istituzionali non autorizzati, senza riversare all'Amministrazione d'appartenenza gli emolumenti così percepiti.

In particolare, la Procura ha riferito che, a seguito di segnalazione di danno trasmessa dalla Direzione Generale dell'A.S.U.R.- Area Vasta n. 3 con nota prot. n. 136757 del 13/12/2021, era stata conferita delega alla Guardia di Finanza di Macerata per l'effettuazione di approfondimenti istruttori.

Le risultanze delle indagini svolte venivano compendiate nelle relazioni prot. n. 69757 dell'11/4/2022 e n. 44063 del 3/3/2023, corredate dei relativi allegati.

Dalla documentazione pervenuta sia dall' A.S.U.R. che dalla Guardia di
Finanza emergeva, dunque, quanto segue.

Il Di Giacomo, titolare di partita IVA dal 15/10/2012 al 31/12/2015, aveva svolto attività imprenditoriale in qualità di titolare della ditta individuale "Studio Business di Amedeo Di Giacomo", percependo nel corso degli anni redditi per € 81.432,00, come risultanti dalle relative dichiarazioni fiscali.

Inoltre, il medesimo, sempre nell'esercizio di attività imprenditoriali, aveva percepito altri redditi, non fiscalmente dichiarati, per € 5.811,81 (v.: fattura n. 21/2013, emessa nei confronti della A.M.S. s.r.l. per € 2.601,81; fatture emesse nei confronti della TOD'S s.p.a.: n. 12/2014 per € 640,00, n. 34/2015 per € 960,00, n. 35/2015 per € 250,00, n. 36/2015 per € 1.360,00).

Infine, il Di Giacomo aveva assunto altri incarichi extra istituzionali presso ditte private, percependo compensi per € 7.239,57 (€ 19,50 ed € 54,00, per vendite a domicilio, come da ricevute nn. 1 e 2/2016, emesse nei confronti della Organo Gold Italia s.r.l.; € 3.816,92, € 2.727,96 ed € 621,19, per vendite a domicilio, come da C.U.D. per gli anni 2017, 2018 e 2019, rilasciati dalla Jeunesse Global Italy s.r.l.).

In sostanza, il Di Giacomo:

da un lato, aveva, per lungo tempo, tenuto comportamenti in violazione dell'obbligo di esclusività correlato al suo "status" di dipendente pubblico a tempo pieno ed indeterminato, sia esercitando attività imprenditoriali assolutamente vietate sia assumendo incarichi alle dipendenze di privati, senza aver richiesto autorizzazioni

	all'Amministrazione d'appartenenza;	
	da un altro lato, aveva ommesso di riversare all'Amministrazione quanto	
	percepito, perseverando nell'inadempimento nonostante le varie	
	diffide ed intimazioni ricevute.	
	Ravvisando, quindi, una consapevole ed intenzionale violazione, da	
	parte del Di Giacomo, di fondamentali disposizioni normative (art. 60	
	del D.P.R. n. 3/1957, art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs n. 165/2001), con	
	conseguente configurarsi di una responsabilità amministrativa	
	tipizzata di natura risarcitoria, per danno da mancata entrata subito	
	dall'Amministrazione d'appartenenza, la Procura ha chiesto che il	
	medesimo sia condannato a pagare all'A.S.U.R. Marche- Area Vasta n.	
	3 (ora A.S.T. di Macerata) il complessivo importo di € 94.483,38, da	
	maggiorarsi di accessori e di spese processuali.	
	La Procura ha, altresì, riferito che:	
	al Di Giacomo era stata irrogata la sanzione disciplinare della	
	sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per mesi sei,	
	con effetto dal 9 maggio al 4 novembre 2018;	
	con decorrenza dall'1/7/2022 il medesimo ha cessato di prestare	
	servizio presso l'A.S.U.R., a seguito di dimissioni.	
	II. Il Di Giacomo non ha fornito riscontro all'invito a dedurre	
	notificatogli dalla Procura né si è costituito nel presente giudizio.	
	III. All'odierna udienza, il P.M. ha chiesto, preliminarmente, che sia	
	dichiarata la contumacia del convenuto; nel merito, ha insistito per	
	l'accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei confronti del Di	
	Giacomo.	
	4	

DIRITTO

1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del Di Giacomo, che, sebbene ritualmente citato in giudizio, non si è costituito.

2. La Procura regionale ha convenuto in giudizio Di Giacomo Amedeo (ex collaboratore professionale sanitario- infermiere presso il Servizio Emergenza Territoriale 118 di Macerata), chiedendone la condanna al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) per le Marche - Area Vasta n. 3 (ora A.S.T. di Macerata) della complessiva somma di € 94.483,38, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali (queste ultime da rifondersi allo Stato), a titolo di risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs. n. 165/2001, avendo egli svolto attività imprenditoriali incompatibili con il suo "status" di dipendente pubblico nonché assunto altri incarichi extra istituzionali non autorizzati, senza riversare all'Amministrazione di appartenenza gli emolumenti così percepiti.

2.1 Preliminarmente, deve rammentarsi che l'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. dispone, al primo comma, che: "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 e ss. del D.P.R. n. 3/1957", secondo cui, salvo espresse deroghe legislative, il dipendente pubblico "non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione, né assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a scopo di lucro..." (art. 60), "né cumulare impieghi pubblici" (art. 65).

Tali principii sono stati confermati nei commi 7 e 7-bis dell'art. 53 del

D.lgs. n. 165/2001, i quali ancor più dettagliatamente dispongono che:

“I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione d’appartenenza... In caso d’inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte dev’essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto del percettore, nel conto del bilancio dell’Amministrazione d’appartenenza del dipendente” (comma 7);

“l’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale, soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti” (comma 7-bis).

La ratio di tali divieti va rinvenuta nel principio costituzionale di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico, di cui all'art. 98, comma 1, della Costituzione; essi sono, altresì, posti a tutela del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione).

In tale contesto, secondo la suddetta normativa e la consolidata giurisprudenza (v., ex plurimis, SS.RR. della Corte dei conti, sent. n. 26/2019/Q.M.), il dipendente pubblico, che abbia percepito emolumenti per attività esterne incompatibili od incarichi extra istituzionali non autorizzati, incorre in responsabilità amministrativa per danno erariale, ove abbia omesso di riversare all'Amministrazione d'appartenenza quanto percepito.

2.2 Orbene, tutto ciò, come ben evidenziato dalla Procura sulla scorta

degli accertamenti eseguiti, si è verificato nella fattispecie oggetto del presente giudizio, in cui il Di Giacomo, dipendente dell'A.S.U.R. Marche a tempo pieno ed indeterminato (in qualità di collaboratore professionale sanitario- infermiere presso il Servizio Emergenza Territoriale 118 di Macerata):

ha svolto attività imprenditoriale, vietata ad un dipendente pubblico,
in qualità di titolare della ditta individuale "Studio Business di Amedeo
Di Giacomo";

ha assunto altri incarichi alle dipendenze di privati, senza aver richiesto autorizzazioni all'Amministrazione d'appartenenza;

ha percepito per tali attività redditi e compensi per complessivi € 94.483,38, che non ha provveduto a riversare all'Amministrazione d'appartenenza, nonostante le varie diffide ed intimazioni formalmente ricevute;

ha, quindi, consapevolmente ed intenzionalmente violato le chiare e tassative disposizioni di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 ed all'art. 53, commi 7 e 7-bis, del D.lgs. n. 165/2001, incorrendo in responsabilità amministrativa per danno erariale.

D'altro canto, il Di Giacomo, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha replicato alle dettagliate contestazioni, sia in fatto che in diritto, che gli sono state rivolte dalla Procura.

3. Conclusivamente, questa Corte ritiene fondata la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti di Di Giacomo Amedeo, che, pertanto, va condannato al pagamento in favore dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) per le Marche - Area

Vasta n. 3 (ora A.S.T. di Macerata) della complessiva somma di € 94.483,38, da maggiorarsi degli accessori.

Le spese di giudizio vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della parte condannata.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, definitivamente pronunciando:

CONDANNA

Di Giacomo Amedeo al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (A.S.U.R.) per le Marche - Area Vasta n. 3 (ora A.S.T. di Macerata) della complessiva somma di € **94.483,38**, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, da calcolarsi con decorrenza dalla notifica, avvenuta il 24/11/2023, dell'atto di citazione (così come espressamente ivi indicato dalla Procura) e sino alla data di pubblicazione di questa sentenza; sull'importo così rivalutato andranno calcolati gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico di Di Giacomo Amedeo.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

Il Presidente- estensore

dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 3 giugno 2024
Il Preposto alla direzione della Segreteria
dott.ssa Tiziana Camaioni
(f.to digitalmente)